



AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

**DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DENOMINATE
“INTERVENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO
PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI IN LOC. MATASSINO”**

DISCIPLINARE DI INCARICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse.....	3
Art. 2 Normativa di riferimento.....	3
Art. 3 Oggetto dell’incarico.....	3
Art. 4 Requisiti generici e specifici	4
Art. 5 Incaricato delle prestazioni professionali e Collaboratori.....	4
Art. 6 Obblighi generali dell’Amministrazione.....	4

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INCARICO

Art. 7 Contenuti e modalità di svolgimento dell’incarico.....	4
Art. 8 Durata.....	5
Art. 9 Penali.....	5

CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 10 Compenso.....	6
Art. 11 Modalità di pagamento.....	6
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7

CAPO IV - COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 13 Polizza di responsabilità civile professionale.....	7
---	---

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Risoluzione del contratto.....	7
Art. 15 Recesso dal contratto.....	8
Art. 16 Incompatibilità.....	9
Art. 17 Subappalto.....	9
Art. 18 Risoluzione delle controversie.....	9



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Art. 19 Spese.....	9
Art. 20 Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	9
Art. 21 Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	10
Art. 22 Rinvio.....	10



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse

Il presente documento disciplina l'incarico professionale relativo alla direzione lavori, strutturale e architettonica, e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere denominate "Interventi finalizzati al rilascio del collaudo statico presso la Scuola Media L. da Vinci in loc. Matassino" il cui progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2020, esecutiva ai sensi di legge.

Forma parte integrante del presente Disciplinare l'allegato documento "Determinazione dei Corrispettivi".

Il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente Disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti.

Il professionista incaricato dichiara di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare nonché di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale.

Il professionista, in relazione alle prestazioni professionali in oggetto, dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni regolanti lo svolgimento dell'incarico contenute nel presente Disciplinare.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di opere pubbliche ed in particolare:

- a) il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di seguito Codice;
- b) il DPR 207/2010 e ss.mm.ii di seguito Regolamento per le parti ancora in vigore;
- c) il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- d) le Linee Guida ANAC emesse nella materia oggetto del presente affidamento.

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, ecc.) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG, ecc.) che possa incidere sulle modalità di svolgimento dello stesso.

Art. 3 - Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione comunale conferisce l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria ed architettura" di cui all'art. 3 c. 1 lett. vvvv) e art. 46 del D.Lgs. 50/2016, descritti in premessa e costituito dalle seguenti attività:

- a) direzione dei lavori (come da D.P.R. 207/2010 e/o da disposizioni impartite dal R.U.P.) comprensiva delle seguenti prestazioni:
 - Direzione dei lavori
 - Misura e contabilità dei lavori
 - Accertamento della regolare esecuzione



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

b) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 92 e 98 del D.Lgs. 81/2008.

Risultano altresì comprese nell'incarico le prestazioni relative a:

- c) predisposizione delle richieste di pareri e autorizzazioni comunque denominati in "via ordinaria" (compresa la predisposizione della necessaria modulistica) da ottenere presso i vari Enti predisposti alla tutela di interessi rilevanti;
- d) deposito al Genio Civile delle opere strutturali, ove dovuto;

Art. 4 - Requisiti generici e specifici

Per tutta la durata dell'incarico il professionista non dovrà incorrere nei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016, 67 del D.Lgs. 159/2011, 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o comunque in ogni altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché mantenere il possesso dei requisiti specifici previsti all'art. 46 e 83 c. 4 lett. c) del Codice così come richiesti nell'Avviso.

Art. 5 - Incarico delle prestazioni professionali e Collaboratori.

L'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del Codice.

E' inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 6 - Obblighi generali dell'Amministrazione

La committenza si impegna a fornire all'incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto dell'intervento.

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCARICO

Art. 7 - Contenuti e modalità di svolgimento dell'incarico

L'incaricato dovrà attenersi a quanto segue:

- a) nello svolgimento della propria attività il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP o con un suo delegato secondo le specifiche modalità previste dal presente Disciplinare e con il progettista;
- b) la documentazione relativa alle attività di direzione lavori dovrà essere depositata in formato cartaceo o elettronico, firmato in originale dal professionista e, nel caso dall'appaltatore;
- c) l'incaricato dovrà predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

diligenza, da parte degli enti competenti le informazioni utili al rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori.

Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, l'incaricato è altresì tenuto ad effettuare incontri, che saranno richiesti dall'Amministrazione, presso l'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, alla presenza del RUP al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative o per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti di controllo.

L'incaricato è obbligato a far presente alla committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 8 - Durata dell'incarico

L'incarico avrà inizio al momento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione della prestazione professionale e si concluderà con il deposito del certificato di collaudo e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori da parte del RUP.

Ai fini della durata temporale dei lavori e delle modalità di emissione dei Certificati di Pagamento si rimanda a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 - Penali

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni richiedendo le dovute giustificazioni all'incaricato invitandolo al contempo a conformarsi immediatamente alle condizioni pattuite. La comunicazione potrà essere inviata anche via PEC. Le parti convengono che la comunicazione via PEC assume pieno valore di notifica; farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'amministrazione risultante dalla ricevuta di consegna PEC.

Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari.

In caso di contestazione, l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, per le inadempienze o difformità l'Amministrazione imporrà una penale fra un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 1.400,00 a seconda della gravità del fatto.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione):

- ritardo nella consegna degli elaborati costituenti la contabilità dei lavori;
- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione della prestazione senza giustificazione né preavviso;
- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'affidatario inadempiente.

L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla committenza o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio,



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la committenza stessa debba sostenere per cause imputabili all'incaricato.

CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 10 - Compenso

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Disciplinare è pari al prezzo offerto in sede di gara, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, determinato applicando il ribasso percentuale offerto dal professionista ed accettato da questa Stazione Appaltante sul prezzo posto a base di gara di **€ 22.759,16** al netto di oneri previdenziali e IVA di legge determinato secondo quanto previsto all'allegato documento Determinazione Corrispettivi.

Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, per la totalità delle prestazioni descritte nel presente Disciplinare di incarico.

In esse si intendendo comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati richieste eventualmente dal RUP al fine di risolvere errori di contabilità o per adeguare i documenti a intervenute disposizioni normative.

Il professionista rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente contenuto nel presente contratto Disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario di cui al comma 1 del presente articolo.

I corrispettivi sono imm modificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normativa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare corso ai lavori, nel caso di sopravvenute esigenze della stessa Amministrazione Comunale. In tal caso al professionista non saranno dovuti i corrispettivi previsti per le prestazioni attinenti la fase esecutiva non svolte, senza che lo stesso abbia da pretendere nulla a titolo di rivalsa o risarcimento.

Le pratiche autorizzative di cui al presente Disciplinare devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella posto a base di gara.

Art. 11 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, sarà effettuato sulla base delle prestazioni eseguite ed accertate nonché verificate dal Responsabile del Procedimento, che provvede alla verifica della correttezza qualitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La liquidazione delle fatture fiscali avverrà, sulla base dei corrispettivi derivanti dall'applicazione del ribasso sul prezzo posto a base di gara, previa autorizzazione del RUP, in percentuale sugli Stati di Avanzamento dei Lavori.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro sessanta (60) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura elettronica attraverso il sistema di Interscambio.

La liquidazione di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.

In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di risoluzione contrattuale.



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Incaricato si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L.136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione Committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il CIG - Codice Identificativo di Gara che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante contestualmente all'aggiudicazione.

L'Incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove l'Incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Committenza e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

CAPO IV - COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 13 - Polizza di responsabilità civile professionale

Il professionista incaricato deve essere in possesso di una polizza rilasciata, in conformità allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018, da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea per un massimale **non inferiore a 500.000,00 euro**, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il professionista dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 24, comma 4 ultimo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui al presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi stabiliti.

In tale ipotesi, la committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

La committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) cessione a terzi dell'intero oggetto del contratto;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui al presente Disciplinare;
- h) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al presente Disciplinare;
- i) frode nell'esecuzione della prestazione.

Nessun indennizzo sarà corrisposto all'appaltatore in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

Il contratto è altresì risolto qualora, nell'ipotesi di affidamento dell'incarico, per motivi di urgenza, nelle more dell'esito dei controlli prescritti, venga accertata successivamente la carenza dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede di gara. In tale ipotesi si procederà alla revoca dell'affidamento e al pagamento del corrispettivo relativo alle sole prestazioni già rese, con applicazione di una penale in misura pari al 10% secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4.

Si rinvia altresì all'art. 108 del Codice.

Art. 15 - Recesso dal contratto

La committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

L'Ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 del Codice Civile, resta salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni.

Si rinvia altresì all'art. 109 del Codice.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Art. 16 - Incompatibilità

Il titolare delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare non potrà partecipare né all'Appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista incaricato ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di prestazione professionale, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alle prestazioni professionali per lo svolgimento di quanto previsto nel presente Disciplinare e ai loro dipendenti.

Il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 17 Subappalto

In caso di subappalto si applica quanto previsto all'art. 31 c. 8 e all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 con il limite del 40% dell'importo contrattuale.

Art. 18 - Risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze.

Art. 19 - Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della committenza, sono e saranno ad esclusivo carico del soggetto incaricato.

Si intendono altresì a carico del professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Disciplinare.

Art. 20 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il professionista venisse a conoscenza.

I dati personali raccolti dalla committenza saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento CE 679/2016-

il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente disciplinare, l'Incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla normativa vigente.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Art. 21 - Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta di cui al "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014 consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. Tali norme, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016, del vigente D.P.R. 207/10, di quanto espressamente indicato nell'"Avviso di avvio procedura concorrenziale" pubblicato sulla piattaforma START, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Allegato:

- Determinazione corrispettivi.

Il documento firmato per accettazione in formato digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.